



SENT. 95/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	ACANFORA	Presidente
Antonio	BUCCARELLI	Consigliere
Ida	CONTINO	Consigliere
Nicola	RUGGIERO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 60248 del registro di segreteria, promosso da:

OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F.: OMISSIS), elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso lo Studio Legale Modena in Roma Via Monte delle Gioie n. 24, ove è rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Modena (PEC: robertogiovanniorestemodena@ordineavvocatiroma.org)

nei confronti di

-Procura Generale della Corte dei conti

-Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna

per la riforma sentenza

della sentenza n.107 dell' 8 giugno 2022, resa dalla Sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna.

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 10 ottobre 2023, con l'assistenza del dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il magistrato relatore, cons. Chesta, l'avv. Roberto Modena, in rappresentanza e difesa dell'appellante e la rappresentante della Procura generale V.P.G. Elena Tomassini.

Esaminati l'atto di appello, le conclusioni della Procura generale, la memoria, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1.Con la gravata sentenza la Sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna, in pieno accoglimento della domanda attorea, ha condannato il signor OMISSIS, già Generale del Ministero della difesa, al pagamento dell'importo di euro 44.041,08 in favore dello stesso Dicastero, in relazione ad una fattispecie di danno indiretto conseguente a condanna dell'amministrazione in sede civile, per accertata condotta di *mobbing* a carico di un dipendente in servizio, all'epoca dei fatti, presso il Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza.

La vicenda trae origine dal contenzioso tra il detto dipendente, sig. OMISSIS, e il Ministero della difesa, intentato dal primo per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti come conseguenza di condotte giudicate mobbizzanti, poste in essere dall'attuale appellante OMISSIS.

Il sig. OMISSIS, con ricorso depositato in data 8 febbraio 2010 presso la Sezione lavoro del Tribunale ordinario di Piacenza, conveniva in

giudizio il Ministero sopra menzionato evidenziando di aver prestato servizio presso il Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza, dal 1988 al 2005, rivestendo da ultimo la qualifica di funzionario appartenente alla categoria economica C2 e affermando che, successivamente alla direzione del Generale OMISSIS, iniziata nel mese di ottobre 2002, sarebbe stato oggetto di comportamenti persecutori, a decorrere dalla primavera del 2003 e protratti fino al 2005, posti in essere da quest'ultimo e dai suoi collaboratori.

Tali condotte si sarebbero concretizzate, tra le altre:

- in continui cambiamenti di incarichi e funzioni disposti senza preavviso, né giustificazione;
- in ferrei controlli e pedinamenti;
- in ripetute aperture di procedimenti disciplinari a suo carico;
- nel trasferimento ingiustificato di suoi sottoposti e collaboratori;
- nella preclusione alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale;
- nelle modalità di notifica di provvedimenti nei suoi confronti nel periodo in cui era a casa in malattia, effettuate attraverso appartenenti all'Arma dei Carabinieri.

Nella prospettazione attorea tali condotte avrebbero avuto natura di *mobbing* e da esse sarebbe derivato un danno esistenziale e biologico, per una sindrome ansioso-depressiva che ne sarebbe conseguita, nonché un danno patrimoniale per le spese mediche sostenute.

La domanda attorea veniva accolta dal Tribunale di Piacenza che riteneva pienamente provati gli episodi vessatori e persecutori posti in

essere, nei confronti del ricorrente, dalla direzione del Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza, nella persona del Generale OMISSIS, e condannava il Ministero della difesa al pagamento, in favore del OMISSIS, di euro 24.283,56, oltre rivalutazione ed interessi legali per il danno non patrimoniale, e di 2.000,00 a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche sostenute. Condannava, inoltre, il Ministero convenuto al pagamento delle spese processuali e di CTU.

A seguito di ricorso presentato avverso la sentenza di primo grado dal Ministero della difesa, la Corte d'appello di Bologna, in qualità di Giudice del lavoro, con sentenza n. OMISSIS, innanzitutto dichiarava inammissibile l'intervento del Generale OMISSIS.

Nel merito, la menzionata autorità giudiziaria riteneva dimostrato che le condotte vessatorie e mobbizzanti fossero effettivamente cominciate nella primavera del 2003 (ossia pochi mesi dopo l'inizio della direzione del Generale OMISSIS) e si fossero protratte fino all'anno 2005.

Riteneva accertato, in base alle stesse testimonianze, come i suddetti comportamenti si fossero effettivamente concretizzati in: a) ferreo controllo e pedinamenti; b) continui cambi di incarico e funzione, senza preavviso né giustificazione; c) trasferimenti ingiustificati di colleghi, amici o comunque conoscenti del sig. OMISSIS per i rapporti avuti col medesimo; d) particolari modalità di notifica di atti e provvedimenti al sig. OMISSIS (ad es. durante le assenze per malattia), recapitati direttamente a casa dai carabinieri; e) ripetuti tentativi di irrogazione di sanzioni disciplinari; f) negazione della possibilità di partecipare a corsi di formazione e aggiornamento. La sentenza di

appello riteneva provata la sindrome ansioso-depressiva, lamentata dal sig. OMISSIS a partire dalla primavera del 2004 e dallo stesso documentata.

La sentenza di appello non veniva impugnata avanti alla Corte di cassazione, sulla base della valutazione espressa dall'Avvocatura, e passava in giudicato.

2. Con la sentenza gravata in questa sede il giudice di primo grado ha, in primo luogo, rilevato che la memoria di costituzione del convenuto, di 123 pagine, risulta in contrasto con il principio di sinteticità degli atti di cui all'art. 5 del codice della giustizia contabile, di immediata applicazione nel processo contabile.

Ancora in via preliminare, ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, per affermata violazione dell'art. 5, c. 1, della l. n. 19/1994, come conseguenza dell'asserito omesso riferimento a tutte le deduzioni formulate dall'odierno appellante, a seguito dell'invito a dedurre.

Nel merito, il giudice di prime cure ha evidenziato come non residuassero dubbi sulla circostanza che all'interno del Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza, sotto la direzione del OMISSIS, si fosse instaurato un clima di forte conflittualità tra questi e parte del personale, compresi i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, tra i quali il sig. OMISSIS.

Ha richiamato le risultanze del giudizio davanti al Giudice del lavoro, concluso con la sentenza della Corte di appello di Bologna n. OMISSIS, passata in giudicato.

Ha affermato che, mentre le pronunce del Giudice del lavoro risulterebbero ben motivate nel ricollegare chiaramente i danni subiti dal sig. OMISSIS alle condotte del Generale OMISSIS, le inchieste amministrative ordinate allo scopo di accertare eventuali responsabilità erariali e disciplinari per i fatti già esaminati risulterebbero inattendibili sia per le modalità con le quali sono state condotte, che per le conclusioni alle quali sono giunte, del tutto opposte a quelle del Giudice del lavoro.

Del tutto inutilizzabili sono state ritenute, quindi, le risultanze delle inchieste amministrative nell'ambito delle quali non sarebbe stato permesso al OMISSIS di far valere le proprie ragioni, in tal modo violando il suo diritto di difesa.

Con specifico riferimento ad alcuni dei comportamenti asseritamente vessatori, secondo il primo giudice dagli atti risulterebbe evidente come siano stati disposti con modalità inusuali:

- senza che fosse stata preventivamente consultato il capo Ufficio personale, sig.ra OMISSIS, la quale, chiamata a testimoniare, ha evidenziato che i continui trasferimenti, ordinati solo nei confronti del sig. OMISSIS, non hanno giovato alla qualità e continuità del servizio;
- con modalità aggressive, come in occasione del trasferimento disposto il 22 luglio 2004 con effetto immediato, quando il sig. OMISSIS, in ufficio, apprendeva di essere stato sostituito e di dover procedere subito al passaggio di consegne; tali modalità gli avrebbero provocato un malore con perdita dei sensi (malore risultante anche da dichiarazione resa dal medico militare);

- per scopi esorbitanti dal pubblico interesse: il riferimento è, ancora una volta, al trasferimento del 22 luglio 2004, immediatamente successivo alla nota del 19 luglio 2004 con la quale il sig. OMISSIS, in qualità di capo gestione materiali, chiedeva di valutare la possibilità di nominare una commissione per verificare la corretta esecuzione contrattuale da parte della ditta appaltatrice affidataria del servizio di trasporto materiali, vicenda dalla quale poi ha avuto origine il processo penale a carico, tra l'altro del Generale OMISSIS, conclusosi per estinzione.

In merito ai controlli disposti dal OMISSIS sul sig. OMISSIS, e all'ordine disposto dal OMISSIS di seguirlo nei suoi spostamenti, a prescindere dalla circostanza che siano stati eseguiti o meno solo nei suoi confronti, per il primo giudice è risultato evidente che si sia trattato di ulteriori condotte che miravano a ledere il destinatario delle stesse.

Secondo il primo giudice sono da ritenersi rilevanti altresì le ritorsioni alle quali sono stati sottoposti i dipendenti del Polo di mantenimento pesante nord, i quali avevano dimostrato vicinanza al sig. OMISSIS. Esse, infatti, dimostrano – secondo la gravata sentenza- la volontà non solo di colpire la vittima, ma anche di isolarla dai colleghi, elemento caratterizzante, come visto, del *mobbing*.

Il primo giudice ha quindi ritenuto sussistenti tutti gli elementi della responsabilità amministrativa, tra i quali l'elemento soggettivo dell'illecito, e ha disposto la condanna al pagamento della somma sopra indicata.

3. Con atto in data 1° agosto 2022 il sig. OMISSIS ha impugnato la sentenza n.107/2022, col patrocinio dell'avv. Roberto Modena deducendo:

"Violazione e falsa applicazione dell'art. 95 del Decr. Lgs.vo n. 174/2016 (Codice di Giustizia Contabile)... motivazione contraddittoria, perplessa ed insufficiente nonché da difetto o perlomeno travisamento in sede istruttoria di fatti, atti, comportamenti disposizioni normative e pronunce giurisprudenziali in materia contabile e/o di responsabilità"

L'affermazione della responsabilità indiretta per danno erariale a suo carico sarebbe basata esclusivamente sulla acritica (o comunque immotivata, contraddittoria ed erronea) condivisione dell'impianto accusatorio della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna nonostante le molteplici prove in contrario offerte, sistematicamente ed erroneamente ignorate perché considerate e definite "di parte".

L'appellante si riferisce, in particolar modo, agli esiti delle inchieste amministrative ed al successivo decreto di scarico responsabilità, alla certificazione sanitaria che attestava, già a decorrere dal 1990, la presenza della patologia, asseritamente causata al OMISSIS dal comportamento ritenuto vessatorio posto in essere tra il 2002 ed il 2004, alla relazione del Ten. Col. OMISSIS ed ai risultati della commissione d'inchiesta sull'ex Pertite che avrebbero smentito quanto sostenuto dal OMISSIS e dai suoi testi nei procedimenti dinanzi al Giudice del lavoro.

L'intera impostazione descritta si sarebbe tradotta in una palese violazione dell'art. 95 c.g.c. che imporrebbe al Giudice un "*prudente apprezzamento*" delle prove - che nel caso di specie sarebbe totalmente mancato - al fine di formulare la decisione sulla responsabilità o meno del convenuto.

La pronuncia appellata presenterebbe errori in fatto oltre che in diritto che la renderebbero priva di idonea motivazione, a cominciare dalla mancata considerazione della circostanza che le sentenze del giudice del lavoro si baserebbero su prove assunte senza che il OMISISS avesse potuto partecipare ai relativi procedimenti giudiziali, con impossibilità di utilizzare il materiale probatorio proveniente da quel giudizio nel modo acritico attuato dalla Sezione Giurisdizionale per l'Emilia-Romagna nella decisione appellata.

Ciò emergerebbe, in primo luogo, dal raffronto tra la sentenza appellata e quella n. 235/2014 della Sezione giurisdizionale Lombardia, citata negli scritti difensivi e prodotta in giudizio quale documento n. 29 del fascicolo di parte convenuta, ma totalmente negletta dal collegio giudicante in primo grado, nella quale, ben diversamente da quanto accaduto nel giudizio conclusosi con la sentenza appellata, sarebbe stata compiuta una completa ed autonoma analisi del quadro probatorio emergente dalla sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato.

L'appellante pone in luce, inoltre, l'erroneità dell'affermazione che funge da premessa all'intero ragionamento logico-giuridico poi sviluppato, secondo cui "(...) è agli atti e, pertanto, da ritenersi provato,

"il clima intimidatorio creato dal generale OMISSIS", richiamando le parole con le quali la sentenza n. OMISSIS della Corte di Appello di Bologna ha descritto la situazione all'interno del Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza nel periodo in cui era affidato alla direzione dell'odierno convenuto".

Tale asserzione si baserebbe unicamente su tre elementi che non consentirebbero di per sé di ritenere fondato il teorema secondo cui il OMISSIS sarebbe l'unico soggetto che ha creato la situazione conflittuale con i sindacati e, nello specifico di infliggere vessazioni a carico del OMISSIS ovvero:

1. il rigetto di un'azione risarcitoria proposta dal OMISSIS nei confronti del OMISSIS e di altri tre sindacalisti per una serie di comunicati ritenuti offensivi dal primo ma giustificati dal giudice del lavoro nell'ottica della contrapposizione conflittuale con il datore di lavoro;

2. due interrogazioni parlamentari - peraltro senza esito favorevole ed addirittura smentite da una relazione di commissione d'inchiesta prodotta nel giudizio in primo grado (documento n. 42 del fascicolo di parte OMISSIS) sulla situazione conflittuale esistente nel Polo e su presunti illeciti nell'area ex-Pertite del Polo che si concludevano con il suggerimento di allontanare il OMISSIS;

3. gli incontri dei sindacati - tra cui quello di appartenenza del OMISSIS n.d.a. - col Ministro della difesa per far trasferire il OMISSIS, anche questi conclusisi senza esito favorevole.

Secondo la prospettazione dell'appellante, la situazione di

conflittualità risultava già preesistente e riguardava l'attuazione della nuova pianta organica, come emergerebbe dalla d.d. 29 ottobre 2002 (n. 51 del fascicolo di primo grado di parte convenuta), sottoscritta dal OMISSIS e dagli altri sindacalisti della RSU con l'invito a boicottare la cerimonia di passaggio delle funzioni di Direttore del Polo tra il Gen. OMISSIS ed il Gen. OMISSIS per protesta contro la politica di impiego e retributiva; boicottaggio poi posto in essere concretamente dal OMISSIS che si scontrava verbalmente col Direttore del Polo uscente. La situazione di conflittualità sarebbe stata riconducibile anche all'attribuzione del FUS non a pioggia ed a tutti indistintamente ma in base alle funzioni realmente espletate in modo meritorio, al fine di eliminare le inefficienze riscontrate e censurate per il periodo precedente da una ispezione del MEF: obiettivi raggiunti dal OMISSIS. Il giudice di prime cure non avrebbe considerato adeguatamente vari elementi rilevanti, favorevoli alla posizione dell'appellante tra i quali: le conclusioni delle inchieste amministrative favorevoli al OMISSIS, disposte dal Ministero della difesa, il rigetto della richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio degli stati ansiosi, emersi sin dal 1990, come attestato dalla competente CMO. Elementi che dimostrerebbero, di per sé stessi, un intento ingiustamente lesivo e di contrapposizione tra il OMISSIS ed il datore di lavoro, in alcun modo addebitabile al OMISSIS, e tale da impedire di poter legittimamente pervenire ad affermazioni quali quella su censurata.

Il OMISSIS non avrebbe posto in essere "*continui*" cambiamenti di

incarico del OMISSIS (avendone disposti solo 3) e, comunque, gli stessi sarebbero del tutto legittimi nella forma e nella sostanza.

Evidenzia l'infondatezza dei rilievi mossi dalla dott.ssa OMISSIS, che lamenta di non essere stata consultata, pur avendo rivestito il ruolo di Capo Ufficio Personale, in occasione dei cambi di incarico del OMISSIS, rilevando altresì che la stessa ricopriva la detta posizione solo nell'ultimo cambio di incarico del 22 luglio 2004 e non anche con riferimento ai due precedenti. Ha rimarcato inoltre di aver del tutto legittimamente disposto gli spostamenti adottando semplici "*ordini di servizio*", per loro natura immediatamente esecutivi, con l'unico limite che il dipendente trasferito non venga "demansionato".

Demansionamento che, indubbiamente, non sarebbe avvenuto per il OMISSIS sia in occasione del primo cambio di incarico citato dalla teste, sia in occasione di quello del 22 luglio 2004 da Capo Sezione a Capo Ufficio; elemento che, se obiettivamente considerato, dimostrerebbe l'assenza del benché minimo intento persecutorio e nocivo del cambio di incarico. Quanto alle motivazioni di entrambi i cambi di incarico citati dalla dott.ssa OMISSIS e con specifico riferimento a quello del 22 luglio 2004 - che ha poi originato il malore del dipendente il giorno successivo - entrambi risulterebbero del tutto motivati alla luce di elementi documentali obiettivi ed inoppugnabili, costituiti, nel primo caso, dai documenti relativi al caso Megabyte – concernenti i problemi di corretta gestione dei pagamenti di fatture per servizi regolarmente effettuati da parte del Servizio Amministrativo diretto dalla dott.ssa OMISSIS - di cui il OMISSIS era Capo Sezione

Contratti e Gestione Finanziaria- e, nel secondo caso, dalla relazione del Ten. Col. OMISSIS (all'epoca Direttore lavori f.f. e quindi superiore gerarchico del OMISSIS titolare dell'incarico di Capo Gestione Materiali) acclusa alla comunicazione a firma del Capo Servizio Amministrativo con le quali si evidenziavano al Direttore Gen. OMISSIS sia le inefficienze manifestate dal OMISSIS nell'espletamento degli incarichi, che la grave insubordinazione e l'atteggiamento irrispettoso nei confronti del Capo Servizio Amministrativo).

Gli spostamenti in questione sarebbero quindi stati disposti sia per garantire l'efficienza e il corretto funzionamento della Sezione Contratti e del Centro Servizio Amministrativo prima e della Gestione Materiali poi, nonché per tutelare il OMISSIS -nel secondo caso- trasferendolo in incarico non sottoposto gerarchicamente al Ten. Col. OMISSIS. Spostamenti non contestati dai diretti interessati ma utilizzati a distanza di anni per chiedere ed ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito da parte del OMISSIS e per tacciare di mobbing il OMISSIS. Quanto agli avvenimenti del 23 luglio 2004 – riferiti al tentativo illegittimo di acquisizione della borsa del OMISSIS ed indebita attività di fotografare la stessa, nonché l'ufficio del OMISSIS, compresi cassette e schedari, su ordine del OMISSIS all'asserito scopo di conoscere eventuali documenti pregiudizievoli e in grado di nuocere al OMISSIS stesso nei procedimenti penali che lo vedevano coinvolto – la teste che ha deposto in tale senso in sede di giudizio civile non meriterebbe quell'adesione incondizionata fornita dalla sentenza appellata poiché quanto dichiarato dal teste, come del

resto le affermazioni della OMISSIS, divergerebbero dalla testimonianza agli atti del processo in sede giuslavoristica.

L'appellante aggiunge che, in ogni caso, il materiale penale non potrebbe essere legittimamente utilizzato quale fonte di prova nel giudizio contabile e, nella sostanza, non proverebbe alcuna commissione di reato da parte sua, tanto è vero che l'esame del giudicato penale ai fini disciplinari si sarebbe risolto senza l'adozione di alcuna sanzione in quanto non sarebbero state ravvisate condotte punibili. Dalla documentazione richiamata emergerebbe chiaramente la circostanza che, contrariamente a quanto asserito nell'atto di citazione ed in sentenza, i trasferimenti ed i controlli avevano la finalità di assicurare l'efficienza del Polo, concretamente conseguita da parte del OMISSIS (cfr. relazione ispettiva del MEF con i risultati di gestione conseguiti e con la valutazione dell'operato del OMISSIS da parte delle Superiori Autorità); tali elementi obiettivi di valutazione smentirebbero la ricostruzione accusatoria basata sull'accettazione acritica delle conclusioni dei giudizi in sede giuslavoristica e delle testimonianze.

L'accettazione dell'impianto accusatorio si baserebbe anche su una valutazione viziata delle risultanze delle due inchieste amministrative e del conseguente atto di scarico di responsabilità assunto con d.d. 2 agosto 2018, ove è stata esclusa qualsivoglia responsabilità nell'operato del OMISSIS nei confronti del OMISSIS. La circostanza che nelle inchieste amministrative non sia stato permesso al OMISSIS di partecipare in contraddittorio col OMISSIS sarebbe non solo

normativamente e proceduralmente corretta ma sarebbe anche logica in quanto il OMISSIS non avrebbe potuto che ribadire quanto già noto agli inquirenti.

La mancata valutazione ai fini decisori di quanto dalle stesse emergente costituirebbe dunque palese vizio della sentenza appellata, che ne imporrebbe la integrale riforma in accoglimento del gravame.

Neppure apparirebbe giustificata l'affermazione di valenza di piena prova della CTU effettuata in primo grado nel processo del lavoro, che afferma la sussistenza del nesso di causalità tra comportamenti assunti dal OMISSIS nei confronti del OMISSIS e lo stato di menomazione psico-fisica riscontrato in quest'ultimo, a ciò ostando la considerazione che la stessa è stata adottata unicamente sulla base della documentazione sanitaria, non limitata al periodo 2002-2006 di direzione del Polo da parte del OMISSIS, ma anche successiva, proveniente dal OMISSIS senza che il CTU avesse avuto cognizione della documentazione medica della CMO attestante l'insorgenza di stati d'ansia già a decorrere dal 1990, ostativa al riconoscimento di dipendenza dell'infermità da causa di servizio.

L'appellante conferma la sussistenza dell'interesse alla pronuncia nel merito sull'atto di gravame, ancorché sia stata allegata in atti documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'importo del danno oggetto di condanna in primo grado nonché la documentazione assicurativa che esclude la copertura del sinistro per cui è causa.

4. In data 13 settembre 2023 la Procura generale ha depositato le conclusioni deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità del

gravame per violazione del principio di specificità dei motivi di cui all'art. 190 c.g.c..

La Procura generale ha rilevato come l'appellante, in violazione del principio di sinteticità degli atti processuali di cui all'art. 5 c.g.c., recentemente declinati anche dal decreto del Ministero della giustizia 7 agosto 2023, n. 110 per il rito civile, avrebbe proposto una ricostruzione alternativa dei fatti che costringe il giudice al riesame completo della fattispecie, senza individuare precisi punti di censura.

Al contrario, si sarebbe costretti, nella fattispecie, alla ricerca ed alla individuazione degli specifici motivi di doglianza, astraendoli faticosamente da una narrazione prolissa che affastella i vari gradi del processo civile e l'istruttoria e il giudizio di primo grado.

In subordine, la Procura generale ha replicato ai singoli motivi di gravame argomentando in ordine alla ritenuta infondatezza, nel merito, dello stesso. La sentenza di prime cure, approfonditamente motivata, si sottrarrebbe alle (confuse) doglianze del sig. OMISSIS, avendo autonomamente ripercorso la vicenda fattuale in piena autonomia rispetto al giudice del lavoro di primo e di secondo grado, sulla scorta dell'altrettanto autonoma indagine condotta dalla Procura regionale.

La Corte territoriale avrebbe esaminato *funditus* non soltanto la vicenda in sé, ma anche il clima generato all'interno del contesto lavorativo, addebitabile per la maggior misura proprio all'appellante, per poi volgere lo sguardo ai fatti delineati dalle sentenze civili, confutando tutte le doglianze del OMISSIS. Ha quindi insistito per la

declaratoria di inammissibilità e di rigetto del gravame.

5. Con memoria in data 29 settembre 2023 l'appellante OMISSIS ha ulteriormente argomentato e illustrato le proprie prospettazioni insistendo per l'accoglimento del gravame.

Ha evidenziato che, pur avendo il medesimo già refused al Ministero della Difesa l'importo liquidato in primo grado al OMISSIS, permane l'interesse dello stesso all'accoglimento del gravame in quanto la sentenza di primo grado apparirebbe comunque ingiusta e illegittimamente motivata.

Alla pubblica udienza l'avv. Modena, per l'appellante, ha illustrato le argomentazioni svolte nell'atto di appello contestando, in punto di fatto e di diritto, la ricostruzione della vicenda, come operata dalla Procura contabile. Ha insistito sulla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, potendosi, al più, configurare un'ipotesi di condotta colposa. Ha quindi concluso come in atti.

Il V.P.G. Tomassini, sull'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello, ex art. 95 c.g.c., ha richiamato le proprie conclusioni ribadendo la correttezza dell'autonoma valutazione delle sentenze rese nell'ambito di giudizi civili e amministrativi, come operata dal giudice di prime cure. Ha quindi concluso come in atti. Dopo una breve replica dell'avv. Modena la causa è stata trattenuta in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

I. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del gravame, proposta dalla Procura generale, per genericità nella

ricostruzione della vicenda e nella formulazione delle censure, incorrendo, pertanto, l'appellante nella violazione dell'art. 190, comma 2, lett. a) e b) c.g.c., non avendo neppure individuato i capi della sentenza impugnati.

L'eccezione, per quanto ampiamente argomentata, non può trovare accoglimento.

L'art. 190 del c.g.c. dispone che l'appello *“deve essere motivato”* e che *“La motivazione dell'appello deve contenere, a pena d'inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione: a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”*.

Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, in adesione ai principi affermati dal giudice di legittimità, affinché una sentenza possa ritenersi validamente impugnata non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso (parte volitiva), ma occorre che vi sia una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza, con espressa e motivata censura, miri a incrinarne il fondamento logico-giuridico (*ex plurimis*, Corte dei conti, Sez.II n. 111/2021, n. 259/2019; *ex plurimis* Cass. SS.UU. n. 23299/2011, n.36481/2022).

Il requisito della specificità dei motivi d'appello postula, in sostanza, che alle argomentazioni della sentenza impugnata siano contrapposte

quelle dell'appellante, volte a confutare le ragioni che il primo giudice ha posto a fondamento della propria decisione “...fermo restando che il principio di specificità dei motivi non va inteso in senso formalistico, dato che esso sostanzialmente impone che dall'atto di appello siano comprensibili le ragioni di fatto e di diritto che contraddicono le argomentazioni della sentenza impugnata occorre che l'appello faccia riferimento critico agli specifici contenuti argomentativi della decisione impugnata” (Corte dei conti, Sez. II app. n. 545/2017).

In altre parole, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico e giuridico.

Le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice devono inoltre evidenziare, sotto il profilo qualitativo, l'idoneità delle stesse a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. Sez.I n. 26151/2023)

Va peraltro rilevato che non incorre nel richiamato vizio una motivazione che contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass. Sez. VI-5 n. 5864/2019, n. 20379/2017; Corte dei conti, Sez. III app. n. 274/2023; Sez. II app., n. 38/2023).

Sulla base di tali premesse, il gravame in esame può ritenersi esente dal prospettato vizio di violazione di specificità dei motivi di appello, prescritti dall'art. 190 c.g.c. risultando, seppur con esposizione non del tutto lineare e ridondante, con sufficienza individuati i fatti processuali ritenuti erroneamente valutati dal giudice di prime cure nonchè, con riguardo alle censure riguardanti questioni di diritto, in una interpretazione non formalistica del summenzionato principio, essendo stata sufficientemente delineata la linea interpretativa della normativa prospettata dall'appellante come preferibile rispetto a quella dettata dal primo giudice.

Il motivo va quindi rigettato.

II. Quanto al merito, con un unico motivo di gravame l'appellante censura la pronuncia di primo grado, in primo luogo deducendo la violazione dell'art. 95 c.g.c., in quanto la motivazione sarebbe contraddittoria e perplessa oltre che inficiata da ritenuto travisamento dei fatti.

La condivisione acritica dell'impianto accusatorio da parte del giudice di primo grado scontrerebbe un'inadeguata considerazione delle prove offerte dal OMISSIS e, tra le altre, degli esiti delle inchieste amministrative, del decreto di scarico di responsabilità in sede disciplinare, dei risultati della commissione di inchiesta, delle certificazioni sanitarie in contrasto con le risultanze della CTU, tale da determinare un profilo di violazione del richiamato art. 95 c.g.c..

In relazione al descritto profilo di censura, il motivo si appalesa privo di fondamento giuridico.

Il perimetro del giudizio è stato puntualmente tracciato dal giudice di primo grado nei termini individuati del danno indiretto cagionato all'amministrazione di appartenenza, a seguito del risarcimento disposto a carico della stessa amministrazione per comportamenti mobbizzanti a carico di un dipendente, accertati in sede civile con sentenza di primo grado, confermata in grado di appello e passata in giudicato.

Preliminarmente, va dato atto che lo stesso appellante mostra di condividere il corretto presupposto dal quale ha preso le mosse il primo giudice in ordine all'assenza di qualsivoglia vincolatività per il giudice contabile delle richiamate sentenze rese dal giudice del lavoro, considerata l'autonomia del giudizio di responsabilità amministrativa.

Reputa il Collegio che, diversamente da quanto tuttavia addotto dall'appellante, l'*iter* argomentativo sviluppato nella motivazione si dimostri pienamente coerente con i richiamati presupposti, risultando del tutto esente dal vizio di violazione di legge (art. 95 c.g.c.) dedotto nel motivo di appello.

Va rilevato in primo luogo che, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e contabile, il principio del libero, ancorché "*prudente*", apprezzamento delle prove implica che il giudice possa "*attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione del proprio convincimento*" per cui "*nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del propri convincimento, senza essere*

tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis Cass. Sez. II n. 27432/2023, Cass. Sez. II, n. 24800/2022, Sez. VI-2 n. 25941/2021, Sez. III n.22801/2009, Sez. Un. n. 642/2015).

In linea con tale indirizzo ermeneutico anche la giurisprudenza contabile ha affermato, sul punto, che *“la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 39, comma 2, lett. d), c.g.c., oggi adeguato espressamente al principio di sinteticità ex art. 5 c.g.c., e l’osservanza dell’art. 95, commi 1-3 c.g.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o, comunque acquisite e di tutte le tesi e delle difese prospettate dalle parti: è necessario e sufficiente, infatti, che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo riportarsi, per implicito, disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito” (ex plurimis Corte dei conti, Sez. I app. n. 308/2023).*

Non può, conseguentemente ritenersi integrato un profilo di violazione di legge (nella specie dell’art. 95 c.g.c.), ove non vengano in rilievo aspetti di palese inosservanza dei principi di acquisizione, ammissione e libero apprezzamento degli elementi di prova, nella fattispecie non rilevabili.

La prospettata violazione dell'art. 95 c.g.c., analogamente ai riferimenti agli artt. 115 e 116 c.p.c. nel processo civile, non può infatti *“fondarsi su un’erronea valutazione del materiale probatorio ma solo ove si allegghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova...elementi di prova soggetti invece a valutazione”* (ex plurimis, Cass. Sez. L. n. 6169/2022, Sez. VI-1 n.1229/2019).

Escluso qualsivoglia profilo di violazione di legge, il Collegio è chiamato a valutare la dedotta censura nella diversa prospettiva dell'errata ricostruzione dei fatti di causa oltre che dell'insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

Il Collegio reputa che emergano dal gravame elementi in forza dei quali possa ritenersi che il giudice di prime cure non abbia correttamente esercitato nella fattispecie il prudente apprezzamento degli elementi probatori in atti.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che si ha violazione dell'art. 116 c.p.c. solo ove si allegghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo "*prudente apprezzamento*", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola

di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento.

Anche per tale profilo di censura il motivo non può trovare accoglimento posto che, diversamente da quanto addotto dall'appellante, nella motivazione della sentenza di primo grado risulta coerentemente e dettagliatamente delineato il quadro probatorio sul quale si è formato il “*prudente apprezzamento*” del primo giudice, nel rispetto dei principi posti dall'art. 95 c.g.c..

Come noto, del resto, la valutazione del materiale probatorio - essendo destinata a risolversi nella scelta di uno o più tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'esame e alla valutazione del giudice - è espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito (in tal senso Cass. Sez. III, n.37382/2022).

In tale cornice la censura mossa dall'appellante in ordine alla considerazione, da parte del primo giudice, delle risultanze dei giudizi civili che si sono conclusi con la condanna dell'amministrazione è del tutto priva di fondamento giuridico.

Secondo la costante giurisprudenza contabile “*il legislatore ha previsto un regime di circolazione degli elementi probatori tra vari processi (penale, civile, amministrativo e contabile), volto a non disperdere, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, l'attività compiuta dai vari plessi giudiziari, disciplinando la loro valenza a seconda del livello di accertamento raggiunto. Il Giudice, quindi, nell'ambito del giudizio di responsabilità, può porre a fondamento della*

decisione indizi e/o prove raccolte in giudizi celebratisi innanzi ad altri plessi giudiziari, ivi comprese le c.d. prove atipiche, ovvero innominate, in quanto non espressamente previste dal codice di rito (gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletate in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi dal CTU, le informazioni dal medesimo assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse o altre parti), non sussistendo nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova" (ex plurimis Corte dei conti, Sez. I, n. 405/2023).

Il giudice contabile può, pertanto, trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso e l'apprezzamento liberamente formarsi anche sulla base dei detti elementi derivanti dai diversi plessi giurisdizionali venendo in rilievo, nel giudizio per la responsabilità erariale, non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare, come presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., alla stregua di elementi indiziari, ove gravi, precisi e concordanti (ex plurimis, Sez. I app., n. 405/2023, n. 141/2019, n. 68/2018; Sez. II app., n. 246/2017).

Secondo il principio di atipicità dei mezzi di prova "in assenza di divieti di legge, il giudice può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa

utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova...restando il giudice di merito arbitro della valutazione della rilevanza ed utilizzabilità di tali elementi ...” (Cass., Sez. III n. 840/2015, Sez. I n.10825/2016, Sez.I n. 25067/2018).

Nella fattispecie viene in particolare in evidenza il rapporto tra giudizio civile, penale e giudizio contabile e, in relazione a questo, la rilevanza delle risultanze e delle prove assunte in quei processi nel diverso giudizio di responsabilità amministrativa. Ferma restando l'autonomia e diversità di *causa petendi* e *petitum* fra l'azione di responsabilità amministrativa e l'azione civile di danno contro la P.A. è indiscusso, in giurisprudenza, che anche se le sentenze civili di condanna non esplicano efficacia vincolante nel giudizio di responsabilità, il giudice contabile può trarre da quel diverso giudizio elementi utili a formare il proprio libero convincimento ex art. 116 c.p.c., pur quando il convenuto sia rimasto estraneo al processo civile (Corte dei conti, Sez. II app. n. 213/2020). E' stato chiarito che *“laddove tutta la documentazione acquisita al fascicolo processuale non presenti al Giudice contabile aspetti di dubbiosità, con necessità, quindi, di ulteriori approfondimenti o, comunque, di conferme provenienti da altri elementi ancora da accertare, il convincimento del Giudice contabile può liberamente formarsi in quanto tali risultanze vengono in rilievo nel giudizio per responsabilità erariale non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare anche ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.”* (Corte dei conti, Sez. II app., n. 213/2020;

Corte dei conti, Sez. I app., n. 18/2012, Sez. III app. n. 86/2014). Ne consegue che le prove raccolte nell'ambito del processo civile rilevano nel giudizio contabile e sono, in quanto tali, autonomamente valutabili da parte del Giudice contabile quali elementi di prova (Sez.I app. n. 12/2004, Sez. II app. n. 213/2020, Sez. III app., n. 623/2005).

Nella descritta cornice normativa e giurisprudenziale il giudice di prime cure ha proceduto ad un'autonoma valutazione del materiale probatorio evidenziando le condivisibili ragioni in forza delle quali ha ritenuto maggiormente attendibili le evidenze processuali formatesi con l'osservanza delle garanzie processuali del rito civile, rispetto agli esiti delle inchieste amministrative, condotte in assenza delle minime garanzie partecipative e procedurali, con valutazione sommaria e parziale dei soli elementi forniti principalmente dallo stesso OMISSIS, appiattendosi sulle prospettazioni di quest'ultimo a carico del OMISSIS, in assenza di qualsivoglia contraddittorio e possibilità di controdeduzione anche rispetto ad accuse concernenti pretese inefficienze lavorative di quest'ultimo.

Il carattere inquisitorio del procedimento seguito nelle inchieste amministrative viene espressamente riconosciuto dallo stesso OMISSIS nell'atto di gravame: *“la circostanza che nelle inchieste amministrative non sia stato permesso al OMISSIS di partecipare alla stessa in contraddittorio col OMISSIS è non solo normativamente e proceduralmente corretto (dato che il contraddittorio è limitato dalla normativa esclusivamente all'Ufficiale Inquirente e all'inquisito date le finalità dell'inchiesta stessa!) ma è anche logico in quanto il OMISSIS*

non avrebbe potuto che ribadire quanto già noto agli Inquirenti in quanto consacrato nelle decisioni esaminate dagli stessi...”.

La questione che viene in rilievo in questa sede non attiene, peraltro, alla regolarità delle inchieste amministrative ma alla facoltà del giudice di apprezzarne la rilevanza e attendibilità delle conclusioni, ai fini della formazione del proprio motivato convincimento in ordine al profilo di responsabilità amministrativa, oggetto del presente giudizio.

Avuto riguardo a tali profili va altresì rilevato che le inchieste di cui trattasi non si configuravano quali procedimenti disciplinari che dovessero riguardare il solo OMISSIS ma erano indagini espressamente volte ad accertare (sul piano amministrativo) tutti i fatti, “*le cause e le circostanze inerenti all’evento dannoso*” (art. 452 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90), che avevano dato origine alla vicenda di cui trattasi, per poi, a conclusione, muovere “*le opportune contestazioni scritte ai presunti responsabili*”. Risulta invece pacifico che le inchieste non abbiano visto il coinvolgimento del soggetto avverso il quale si svolgeva tutta la narrazione “difensiva” del OMISSIS, il OMISSIS, destinatario delle condotte ritenute in sede civile mobbizzanti e causatrici dello stesso danno, rinunciando ad acquisire elementi essenziali a garantire la completezza del quadro fattuale; né le stesse potevano trarsi dal giudizio ordinario essendo le argomentazioni del OMISSIS versate solo nelle successive inchieste amministrative.

Come correttamente sottolineato dal giudice di prime cure le valutazioni condotte nelle inchieste interne prescindono altresì da un

puntuale esame delle evidenze processuali provenienti dall'istruttoria svoltasi innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, basandosi su elementi acquisiti dal solo OMISSIS e potendosi considerare, dunque, esclusivamente gli elementi miranti a comprovare la tesi assolutoria, infine accolta.

Ciò in aperto contrasto con l'esito del giudizio civile che aveva invece statuito che "...valutate complessivamente le risultanze processuali, ...dall'istruttoria svolta appaiano pienamente provati gli episodi vessatori e persecutori posti in essere dalla Direzione del Polo di Mantenimento pesante, nella persona del Generale OMISSIS, nei confronti del ricorrente" (sentenza di primo grado, confermata in appello).

Del tutto correttamente la Sezione territoriale di primo grado ha ritenuto la "assoluta inattendibilità degli esiti dell'inchiesta" rilevando altresì che "l'Ufficiale inquirente si sia avvalso della copiosa documentazione depositata dal generale OMISSIS" mentre, "non risulta che sia stato sentito il sig. OMISSIS" il quale, "per assicurare almeno un minimo di contraddittorio, avrebbe dovuto essere invitato ad esporre le proprie ragioni" e rimarcando altresì come "l'Ufficiale inquirente non abbia sentito la necessità quantomeno di menzionare le motivazioni e le conclusioni del Giudice del lavoro, limitandosi ad affermare che tale sentenza avrebbe potuto essere ribaltata nei successivi gradi di giudizio".

Il giudice di prime cure ha considerato anche le risultanze della seconda inchiesta (in data 1° giugno 2018), rimarcando come anche

questa *“rivela un totale disinteresse per la pronuncia del Giudice del lavoro”*.

Ne ha evidenziato la lacunosità e la contraddittorietà anche rispetto alla documentazione agli atti della prima inchiesta interna, atteso che la *“relazione del generale OMISSIS, della quale il Generale OMISSIS aveva affermato di aver tenuto conto...aveva dettagliatamente esposto l’”estrema contrapposizione”* che si era venuta a determinare tra il Generale OMISSIS e il signor OMISSIS” giungendo a riconoscere l’esistenza di una *“contrapposizione caratteriale”* tra i due.

Circostanza evidentemente ignorata nella seconda inchiesta che concludeva semplicisticamente la propria indagine affermando che il Direttore del Polo di Mantenimento Pesante nord *“non aveva alcun motivo di esercitare attività persecutoria nei confronti del OMISSIS”*.

Con ciò obliterando non solo le evidenze processuali emerse nell’istruttoria del giudizio civile avente ad oggetto la contestazione di condotte mobbizzanti ma anche le ulteriori risultanze del giudizio intentato dallo stesso OMISSIS, avanti al Tribunale di Piacenza, nei confronti di quattro esponenti delle organizzazioni sindacali, tra i quali il OMISSIS, conclusosi con l’assoluzione di questi ultimi, in cui lo stesso Generale aveva affermato che *“la vicenda ha influito nel giudizio espresso dalla Commissione superiore di avanzamento dell’esercito in data 24.1.2005 precludendogli e ritardando l’avanzamento in grado di maggiore generale, con le conseguenti ripercussioni di ordine economico”*.

La conclusione cui giunge la seconda inchiesta amministrativa pare

ignorare una serie le evidenze, adagiandosi sulla prospettazione del OMISSIS, e giungendo finanche a negare l'evidenza del "*clima di tensione e conflittualità sussistente presso il Polo di Mantenimento di Piacenza*" accertato in seguito dal Tribunale di Piacenza, nella sentenza n. OMISSIS, così come nelle pronunce del giudice del lavoro.

Della situazione, come detto, si dà espressamente conto, tra l'altro, nella sentenza con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal OMISSIS avverso quattro dipendenti, rappresentanti di organizzazioni sindacali, tra i quali il OMISSIS, per la richiesta di danni asseritamente derivanti da due comunicati affissi nel 2003 nella bacheca sindacale presso il Polo Mantenimento il Tribunale di Piacenza. Nella pronuncia si evidenzia che lo scopo dei comunicati fosse quello di denunciare la sussistenza di regole imposte ed avvertite come vessatorie dai lavoratori.

Le risultanze dell'inchiesta amministrativa sembrano considerare solo tangenzialmente queste e altre significative circostanze, pacifiche in causa, che confermano, al contrario, la situazione di esacerbata conflittualità ed il clima intimidatorio che regnavano all'interno del Polo di mantenimento pesante Nord di Piacenza.

La compromissione della serenità ambientale era giunta ad un livello tale da condurre alla proposizione di ben due interrogazioni parlamentari, al Ministro della difesa ed a quello del lavoro e delle politiche sociali, di segnalazione e denuncia (in data 20 aprile 2004 e 28 luglio 2004); lo stesso Ministro della difesa aveva concesso un incontro ai rappresentanti sindacali per rappresentare la gravità della

situazione presso il Polo (svoltosi con il sottosegretario alla difesa).

Risulta quindi con evidenza la parzialità della ricostruzione dei fatti riportata nelle inchieste amministrative, che scontano l'obliterazione di rilevanti circostanze di fatto. Tali rilevate lacune, sia in termini metodologici che di merito, hanno del tutto condivisibilmente condotto il primo giudice a ritenerne compromessa l'attendibilità.

III. Nel merito, il Collegio ritiene che siano stati adeguatamente provati in atti tutti i presupposti integranti i comportamenti illeciti prospettati dalla Procura attrice nell'atto di citazione a carico del OMISSIS.

La ricostruzione operata dal primo giudice, stante la sua aderenza e congruità rispetto ai riscontri probatori rivenienti dall'istruttoria in sede civile e dagli ulteriori elementi probatori acquisiti nell'indagine della Procura regionale, evidenzia la sussistenza dei fatti posti alla base della pretesa risarcitoria azionata.

E' noto che le condotte riconducibili al *mobbing* lavorativo ricorrono in presenza dell'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona, interni al rapporto di lavoro, e quello soggettivo dell'intendimento vessatorio nei confronti della vittima (Cass., 11 novembre 2022 n. 33428, Cass. 21 maggio 2018, n. 12437, Cass. 10 novembre 2017, n. 26684).

Inoltre, è pacifico che le condotte che complessivamente vengono considerate, ai fini di rintracciare un intento persecutorio nei confronti del dipendente, rilevano *“a prescindere dall'illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti*

astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell'ambito civilistico" (Cass., 11 novembre 2022 n. 33428).

E nella fattispecie risultano in effetti accertate a carico del OMISSIS, in modo inequivoco, condotte, ancorché di diversa natura, tra loro intrinsecamente collegate e sorrette da un intento chiaramente vessatorio.

L'appellante spende ampi passaggi dell'atto di gravame per tentare di dimostrare che i ripetuti cambiamenti di incarico a carico del OMISSIS (la stessa difesa riconosce di averne disposti tre) sarebbero del tutto legittimi in quanto adottati con "*semplici ordini di servizio*" e motivati da documentate ragioni interne e, in particolare, da inefficienze e inadeguatezza del OMISSIS rispetto ai compiti assegnati.

Pur rammentando e ribadendo che nell'accertamento del *mobbing* l'elemento qualificante non va ricercato nella legittimità o illegittimità dei singoli atti posto che anche la legittimità di ogni singolo comportamento non esclude l'intento vessatorio, si evidenziano, nella fattispecie, una serie di ripetuti ricollocamenti del OMISSIS, motivati, in questa sede, con ragioni di ritenuto scarso rendimento, inefficienza e contrasti con altro personale che non emergono da risultanze di valutazioni negative interne o provvedimenti disciplinari di comminazione di sanzioni a suo carico. Elementi che, ove effettivamente sussistenti, sarebbero stati evidenziati nell'ambito delle inchieste interne mentre si rinviene solo nella relazione amministrativa del Gen. OMISSIS un paragrafo significativamente

titolato *“Tentativi di irrogazione di sanzioni disciplinari”*. Risulta agli atti una *“Segnalazione per sanzione disciplinare”* indirizzata alla Direzione Generale del Personale civile del 28 luglio 2004, relativamente al colloquio telefonico intercorso tra il OMISSIS e il Capo Servizio amministrativo che avrebbe avuto contenuti offensivi, nel quale si fa riferimento a segnalazioni di insufficiente rendimento, rispetto alla quale non risulta però documentato l'esito conclusivo, salvo un riferimento nella memoria OMISSIS del 23 settembre 2023, che ne conferma l'avvenuta archiviazione.

Vale altresì osservare che le ripetute iniziative di ricollocamento del OMISSIS in ruoli diversi in un limitato arco di tempo, senza preavviso e giustificazione, indipendentemente dalla possibilità o meno di qualificarli quali rimedi organizzativi consoni e coerenti rispetto alle addotte criticità, certamente travalicano lo scopo al quale dovevano asseritamente mirare. La giurisprudenza ha chiarito in proposito che *“la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime”* (Cass., n. 3692/2023) posto che non solo il demansionamento ma *“anche situazioni stressogene”* che diano origine ad una condizione che, per caratteristiche, gravità e frustrazione personale o professionale, possa presuntivamente ricondurre a questa forma di danno...” (Cass., n. 3219/2016)

Nella fattispecie il 10 aprile 2003 il Direttore toglieva al OMISSIS l'incarico di Capo Sezione Contabilità ma assegnava quello di Capo Ufficio Affari Generali, oltre al già ricoperto incarico di Ufficiale

Rogante e Capo Sezione Contratti; il 6 febbraio 2004 toglieva gli incarichi ricoperti per attribuire quello di Capo Sezione Gestione Materiali e Capo Gestione Materiali. Pochi mesi dopo, il 22 luglio 2004, il Direttore tornava sulle proprie decisioni e attribuiva nuovamente al OMISSIS il vecchio incarico di Capo Ufficio Affari Generali rimuovendolo dalla Sezione Gestione Materiali.

Non è revocabile in dubbio che il livello delle posizioni sempre riassegnate al OMISSIS non potesse coincidere con valutazioni di risultato negative, ma che le scelte condotte si inserissero in una dinamica di altro profilo, ricollegabile ad intenti ben diversi.

Come anche rilevato dalla Corte d'Appello di Bologna, *“l'esame della documentazione afferente le pratiche che parte appellante assume essere state male gestite dal OMISSIS potrebbe condurre a risultati diversi atteso che la negligente esecuzione del lavoro potrà essere oggetto di contestazioni per scarso rendimento oppure di negative valutazioni di professionalità ma mai legittimare una persecuzione come quella ricostruita dal primo giudice”* (pag. 8 sent. app.).

Le complessive evidenze processuali mettono in luce un più ampio e articolato disegno in cui si inseriscono non solo i ripetuti spostamenti ma anche i tentativi di isolamento del dipendente, rispetto ai colleghi con i quali intratteneva buoni rapporti e di controllo serrato e mirato, anche invasivo della sfera personale del dipendente; basti, per tutti, la consegna della foto del OMISSIS, quasi a sollecitarne un pedinamento, l'ordine di acquisizione e controllo della borsa e dei cassetti contenenti anche effetti personali avvenuta da parte della Direzione in occasione

del ricovero del OMISSIS per il malore successivo all'ultimo trasferimento. In tal senso appaiono univoci i riscontri testimoniali: *“il teste OMISSIS, ufficiale presso il Polo, ha dichiarato che, agendo in qualità di ufficiale di servizio, aveva ricevuto un foglio con la foto di alcune persone, fra cui OMISSIS, da “controllare particolarmente”; di essere certo che quella indicazione proveniva dal generale OMISSIS” e il maresciallo OMISSIS, Comandante del nucleo del Polo, ha confermato che OMISSIS più volte gli aveva chiesto espressamente di controllare alcuni dipendenti...fra cui OMISSIS”; lo stesso teste ha dichiarato che il generale OMISSIS gli aveva espressamente chiesto di prendere la borsa di OMISSIS (che quel giorno aveva avuto un malore) e che OMISSIS era molto interessato al contenuto della borsa”* (sent. n. OMISSIS Tribunale di Piacenza).

Non è chi non veda che in alcun modo le descritte condotte potevano ritenersi funzionali all'interesse al maggior efficientamento dei servizi presso il Polo, sortendo la complessiva situazione, anche coinvolgente altro personale legato al OMISSIS, in realtà, il risultato diametralmente opposto di vedere l'intero comparto diretto dal OMISSIS attenzionato a livello finanche parlamentare in conseguenza della generalizzata compromissione dell'ambiente di lavoro per il ricorso a metodologie improprie. Né può diminuire la rilevanza di tali emergenze processuali la circostanza che già in precedenza all'arrivo del OMISSIS, all'interno del Polo fossero emerse contrapposizioni legate a rivendicazioni sindacali; in disparte la circostanza che l'acutizzarsi del conflitto risulta documentato solo successivamente,

va ribadito che qualsivoglia scelta volta all'adozione di misure organizzative interne e finanche gli eventuali risultati che possano ritenersi raggiunti (cfr. richiami ai documenti interni di valutazione del OMISSIS) in alcun modo giustificano né legittimano l'assunzione di iniziative nei confronti del personale che, per le modalità miratamente sistematiche o i sottesi intenti ostili, siano tali da risultare lesivi dell'integrità psicofisica del dipendente e che per ciò solo si configurano in termini di illiceità.

D'altro canto, come posto in evidenza dalla Corte d'Appello di Bologna, *“Il rilievo che tale condotta, con le suddette caratteristiche, fosse stata adottata anche nei confronti di altri dipendenti, e specificamente da altri rappresentanti sindacali, non ne mitiga il giudizio e la valutazione in termini di illegittimità”* (sent. Corte d'appello Bologna n. OMISSIS, pag. 8).

Le circostanze riferibili alle condotte poste in essere dal OMISSIS nei confronti del OMISSIS, alle quali si fa riferimento in questa sede, risultano, come detto, essere state oggetto di dichiarazioni testimoniali, rese con le garanzie processuali del giudizio ordinario, da parte di numerosi appartenenti ai medesimi uffici.

Nella sentenza della Corte d'appello di Bologna vengono riportati i *“tratti salienti delle deposizioni testimoniali raccolte che descrivono in maniera univoca il clima intimidatorio creato dal generale OMISSIS e la prassi persecutoria rivolta specificamente nei confronti del predetto”* (pag. 5) confermando pienamente la ricostruzione fattuale emersa nel giudizio di primo grado: *“Il testimone OMISSIS, che ha lavorato presso*

il Polo di Mantenimento cui era addetto il sig. OMISSIS con l'incarico di addetto all'ufficio qualità da gennaio 2004 a luglio 2005, ha ricordato di aver ricevuto, da altro ufficiale smontante, le carte necessarie ad assumere il servizio, le quali comprendevano un foglio con la foto del OMISSIS di altri impiegati da "controllare particolarmente" e in relazione ai quali sarebbe stato opportuno compilare un apposito report. Tale ordine, alla luce della deposizione "era ovvio provenisse dal sig. OMISSIS "...la testimone OMISSIS, prima in servizio presso l'Ufficio Contratti, poi improvvisamente trasferita al deposito carburanti, ha dichiarato che nel periodo di cui si discute c'era un clima dittatoriale, di terrore ed intimidatorio tanto che le era stato consigliato di non salutare o fermarsi a parlare con persone non gradite al gen. OMISSIS. Ha spiegato che il giorno prima di essere trasferita, si era intrattenuta a parlare con il sig. OMISSIS, suo ex capo ufficio, ed era stata vista dal gen. OMISSIS che aveva immediatamente dato disposizioni alla sig.ra OMISSIS, responsabile del personale, per il suo immediato trasferimento. La teste ha inoltre riferito che durante il ricovero del sig. OMISSIS al Pronto Soccorso per un malore, si era recata nell'ufficio di quest'ultimo per recuperare gli effetti personali del collega, cosa che le era stata impedita dai carabinieri e dal cap. OMISSIS che, in assenza di OMISSIS, avevano aperto i cassetti della scrivania e la sua valigetta. Il testimone, OMISSIS, in pensione, ha dichiarato che, dopo aver parlato un'ora al telefono con il sig. OMISSIS, suo capo ufficio, fu spostato in altro ufficio senza alcun motivo; dopo aver chiesto spiegazioni, il Cap. OMISSIS lo aveva avvertito di stare semplicemente attento alle persone

con cui parlava. In un'altra occasione il sig. OMISSIS si era già fermato a parlare con il sig. OMISSIS ed era stato convocato nell'ufficio del Col. OMISSIS, il quale lo aveva avvertito di non fare più una cosa simili, altrimenti sarebbero stati presi provvedimenti specifici ...la testimone OMISSIS, ex moglie del sig. OMISSIS, ha ricordato delle notifiche fatte tramite carabinieri che si presentavano nella loro casa nelle prime ore del mattino, creando risonanza negativa nel vicinato ed una grande ansia all'ex marito. Il teste OMISSIS, addetto all'Ufficio affari speciali, ha riferito di essere stato trasferito ad altro stabilimento proprio quando OMISSIS sarebbe dovuto diventare il suo capo ufficio. Il sir. OMISSIS ha ricollegato tale decisione ad una precisa volontà di separarlo dal sig. OMISSIS con cui era molto amico e spesso si intratteneva a parlare. Il testimone maresciallo OMISSIS, all'epoca comandante del nucleo del Polo Mantenimento, ha ricordato di essere andato, in seguito al malore del sig. OMISSIS ed al conseguente ricovero in Pronto Soccorso, nell'ufficio del sig. OMISSIS, il quale gli chiese di andare a prendere la borsa di OMISSIS. Ha riferito del particolare interesse del sig. OMISSIS circa il contenuto della borsa del OMISSIS" (Corte d'appello, sent. n. OMISSIS, pagg. 5-6).

Come chiaramente rilevabile dagli atti processuali l'impianto accusatorio non si fonda su alcune isolate voci (nel gravame vengono citate, per contestarne l'attendibilità, le dichiarazioni rese dalla OMISSIS e dal OMISSIS al Procuratore regionale della Corte dei conti), bensì su un insieme di ulteriori dichiarazioni concordanti e precise, provenienti da altri numerosi dipendenti o ex dipendenti del Polo

(OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS) che non risultano contraddette da altre di segno diverso.

Non risulta infatti che il Gen. OMISSIS, nell'ambito della propria comparsa di costituzione in primo grado, abbia richiesto l'ammissione di prove testimoniali volte a scardinare il quadro fattuale emergente dalle univoche dichiarazioni dei dipendenti chiamati a testimoniare in sede civile.

L'impianto dell'atto di gravame è invece prevalentemente volto a incrinare il quadro probatorio formatosi nei giudizi civili e nella fase istruttoria avanti alla Procura contabile, prospettando genericamente e trasversalmente *“l'inattendibilità”* di alcuni testi e limitandosi a richiamare, a più riprese, le risultanze delle inchieste amministrative svolte internamente al Ministero della Difesa, attribuendo loro una valenza probatoria delle quali le medesime sono evidentemente prive.

Diversamente da quanto prospettato dall'appellante, peraltro, anche le deposizioni della OMISSIS e del OMISSIS in sede contabile appaiono del tutto coerenti con quelle rese nel giudizio ordinario e trovano conferma anche nelle dichiarazioni degli altri testi assunti nel giudizio civile, appuntandosi anche su aspetti fatti oggetto della autonoma istruttoria condotta dalla Procura erariale.

Non colgono quindi nel segno le argomentazioni sviluppate dall'appellante al fine di contraddire le dichiarazioni rese dai detti dipendenti, avuto riguardo al possibile nesso tra gli spostamenti di servizio e le attività di controllo serrato, al limite del *“pedinamento”* disposte a carico del OMISSIS e gli elementi rivelati da quest'ultimo ai

detti testi (in particolare alla OMISSIS), all'epoca dei fatti, in ordine alla vicenda successivamente sfociata in un procedimento penale a carico del OMISSIS, in relazione alla vicenda c.d. "Ex Pertite".

Come emerso in causa il Gen. OMISSIS era stato rinviato a giudizio con decreto in data 17 febbraio 2011, con imputazione relativa ad una serie di reati ambientali e di truffa ai danni dello Stato (in concorso), conclusosi con sentenze del Tribunale di Piacenza di intervenuta prescrizione dei reati ascritti (in particolare sent. n. OMISSIS).

La vicenda è stata oggetto di ampia trattazione da parte dei OMISSIS, nella comparsa di costituzione in primo grado, dove il convenuto reclamava la propria innocenza rispetto agli addebiti mossigli in sede penale, lamentando la mancata valorizzazione delle proprie tesi da parte del giudice penale e contestando, anche nel merito, la relazione resa dal Cap. OMISSIS nel predetto procedimento, che sarebbe stata *"l'unica base di tutte le sentenze (penali) in particolare della n. OMISSIS".* A tal fine ribadiva e richiamava anche l'esito favorevole del procedimento disciplinare interno avviato a proprio carico a seguito delle sentenze dichiarative della prescrizione dei reati al quale riconduceva valenza assorbente rispetto alle diverse risultanze.

In tale contesto va rilevato che nell'atto di gravame proposto in questa sede l'appellante assume come non credibile la circostanza che il OMISSIS abbia confidato alla OMISSIS *"di voler presentare una relazione di denuncia su attività illecite compiute nell'area ex Pertite del Polo che ha condotto a procedimenti penali disposti a carico anche del OMISSIS solo anni dopo"*; le dichiarazioni sarebbero frutto di

considerazioni personali della teste, non serena nei confronti del OMISSIS per strascichi connessi alla “vicenda Megabyte”, oltre che basate sull’esibizione da parte del Vice Procuratore Generale di materiale documentale formatosi, in seguito, a distanza di anni.

La questione c.d. *Megabyte* merita un esame di dettaglio poiché a più riprese richiamata dall’appellante quale circostanza, a suo dire, particolarmente esemplificativa delle inefficienze delle attività svolte presso la Sezione Contratti, nel periodo in cui la OMISSIS era Capo Servizio Amministrativo e il OMISSIS Capo Sezione Contratti e che avrebbe giustificato la rimozione di quest’ultimo e il successivo spostamento anche della prima. La società *Megabyte*, in qualità di fornitrice dell’amministrazione, ebbe ad inviare alcune missive (in data 19 dicembre 2003, 13 febbraio 2004, 12 marzo 2004) dai toni e contenuti ritenuti dallo stesso OMISSIS ingiuriosi nei confronti dell’amministrazione, in relazione ad un mancato rilascio di polizze fideiussorie per prestazioni in relazione alle quali l’amministrazione manteneva riserve. Per quanto risultante dalla “*Prima memoria per il sig. Ufficiale Inquirente Magg. Gen. OMISSIS...redatta dal Magg. Gen. (ris.) OMISSIS*” del 3 settembre 2015 (fascicoli da 2 a 5 allegati alla relazione ispettiva del Gen. OMISSIS in data 1° giugno 2018 e doc. 20 appellante) lo stesso “*chiese alla OMISSIS di formulare denuncia-querela contro la Megabyte per frasi ingiuriose*”, contenute nelle note della Megabyte, procedendo poi lui stesso ad interessare la stessa Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna per tutelare l’Amministrazione. Lo stesso OMISSIS dichiara di aver dato “*mandato*

alla stessa Avvocatura che notificò l'atto di citazione il 17 dicembre 2004 (Vds all. 12)" (pag. 24 della memoria OMISSIS) per tutelare l'Amministrazione contro la società Megabyte.

Si aggiunga che, dalla stessa memoria sopra richiamata, si evince che la richiesta di trasferimento della OMISSIS dall'ufficio contratti proveniva "dalla stessa OMISSIS nell'agosto 2003" ma non poté essere soddisfatta, come evidenziato anche dal superiore Capo Servizio Amministrativo OMISSIS; nella stessa memoria del OMISSIS (pag. 25) si dà conto che "la dott.ssa OMISSIS assunse la carica di Capo Servizio Amministrativo il 1° giugno 2004, in sostituzione della dott.ssa OMISSIS in congedo matrimoniale".

*In tale sviluppo, per come rappresentato dallo stesso OMISSIS, non appare comprensibile la contestazione di inefficienze che, in tale vicenda, sarebbe stata mossa al OMISSIS posto che di tutta la pratica risultava essersi interessata la OMISSIS e considerato che lo stesso OMISSIS ritenne l'Amministrazione a tal punto danneggiata dal contenuto e dal tono delle note inviate dalla *Megabyte* (e non quindi in difetto rispetto ai propri compiti) da dare mandato all'Avvocatura per assumere iniziativa giudiziale a difesa dell'Amministrazione.*

*La circostanza risulta confermata anche dalla nota dell'Avvocatura distrettuale dello Stato del 28 maggio 2004 (doc. 34 appellante) in cui "...si comunica che la Scrivente ha intrapreso la redazione dell'atto di citazione nei confronti di *Megabyte S.p.A.*. In relazione al quantum debeatur, tuttavia, non si ritiene sostenibile in giudizio la quantificazione del danno effettuata da codesta*

Amministrazione...Pertanto, salvo diverso avviso, si provvederà a richiedere che il danno venga liquidato in via equitativa indicando un minumum forfettario pari a euro 20.000, in conformità a quanto ritenuto dalla giurisprudenza predominante in relazione a casi analoghi”.

Alla luce degli elementi emersi dalla stessa narrazione dell'appellante nell'ambito delle difese svolte nella prima inchiesta amministrativa la vicenda c.d. “Megabyte” assume un significato diverso rispetto a quello prospettato dallo stesso in sede di giudizio contabile.

Non si ritengono quindi sussistere elementi tali da far dubitare della credibilità delle dichiarazioni rese dalla OMISSIS, anche in merito al contesto in cui vennero adottati i provvedimenti di spostamento a carico del OMISSIS.

Come rilevabile dal verbale di audizione del 5 luglio 2021, a seguito di specifica domanda del Procuratore, la dott.ssa OMISSIS riferisce circostanze che risalgono all'epoca dei fatti e certamente rilevanti.

Afferma, in particolare, che “*Il OMISSIS ha fatto pervenire dei documenti che erano stati inviati dal Ministero della Difesa dove si chiedevano notizie rispetto ai trasporti di rifiuti di cui aveva chiesto autorizzazione il Gen. OMISSIS ed in seguito agli stessi il OMISSIS si era attivato presso il Capo Servizio Amministrativo, all'epoca la dott.ssa OMISSIS, per capire di che cosa si trattava, ma la stessa non consentiva le verifiche*”.

Un chiaro riferimento alla circostanza di fatto riguardante l'intenzione del OMISSIS di effettuare controlli in ordine alle movimentazioni di materiali è contenuto nella stessa risposta indirizzata all'Ispettorato

logistico dell'Esercito, preparata dal Direttore OMISSIS, in data 10 settembre 2004 (doc. 19-fascicoli da 2 a 5 allegati a inchiesta amministrativa) all'interpellanza parlamentare presso il Senato della Repubblica in data 28 luglio 2004. Al punto 9 dell'interpellanza si evidenziava che *“recentemente un delegato ha chiesto, nell'ambito del proprio ruolo, di verificare alcuni aspetti relativi alla movimentazione di materiali all'interno dello stabilimento, effettuata per conto dell'Ente, da una ditta appaltatrice: non solo questa verifica gli è stata impedita, ma lo stesso delegato è stato rimosso dall'incarico (la quinta volta in un anno e mezzo)”*. Il OMISSIS, nella risposta, negava di aver mai messo impedimenti di sorta al OMISSIS per effettuare controlli ma evidenziava che *“se altri soggetti avevano posto impedimenti, il OMISSIS doveva immediatamente richiedere, per le vie gerarchiche, un colloquio urgente con il Direttore...e non utilizzando sotterfugi che dovevano per giunta coinvolgere anche altri dipendenti; la stessa attività non poteva e non doveva richiedere, da parte dell'interessato, alcun tipo di “estorsione” sotto forma di dichiarazioni al proprio personale dipendente...la ditta appaltatrice dei lavori è la stessa che opera a livello centralizzato con appalto sottoscritto in ambito Ministero della Difesa...”*

Alla luce di tali elementi si inquadra in una cornice più ampia e diversa rispetto a quella prospettata dall'appellante anche l'ultimo spostamento imposto dal OMISSIS al OMISSIS dalla Sezione Gestione Materiali (dal quale è scaturito, in data 23 luglio 2004, il ricovero in Pronto Soccorso e l'ordine di esame della borsa del OMISSIS).

Prima ancora che sorgesse il procedimento penale in relazione alla vicenda relativa all'area militare ex Pertite (rubricato al n. OMISSIS presso GIP Tribunale di Piacenza) la questione riguardante la richiesta di informazione in merito agli spostamenti di materiali avevano quindi formato oggetto dell'interpellanza parlamentare e, nella risposta del OMISSIS, veniva espressamente dichiarato il fastidio quantomeno per le modalità seguite dal OMISSIS (non in qualità di delegato sindacale ma di funzionario amministrativo).

In tale contesto anche l'ulteriore scelta di ricollocamento del OMISSIS, con spostamento dalla gestione Materiali, al quale è seguito il malore del OMISSIS, non può ritenersi, come adduce l'appellante, una mera scelta organizzativa in qualche modo imposta in conseguenza dell'acquisizione della "*severissima relazione*" dell' OMISSIS del 22 luglio 2004 e delle riferite rimostranze della OMISSIS per il conflitto sorto con il OMISSIS, poco dopo il subentro della prima alla OMISSIS, quale Capo Servizio Amministrativo.

Anche in questo caso la prospettazione dell'appellante non appare convincente; le censure per pretese inefficienze del OMISSIS, contenute nelle relazioni richiamate nell'atto di gravame, non risulta abbiano fatto scaturire note di demerito, in sede di valutazione, o addebiti di natura diversa tanto che il OMISSIS venne, a detta dello stesso OMISSIS, "*reimpiegato come Capo Ufficio Affari Generali, incarico riservato ad un funzionario civile di ottavo livello, secondo le tabelle organiche del Polo disposte dallo Stato Maggiore dell'Esercito*" (relazione OMISSIS del 3 settembre 2015, pag. 28).

L'appellante muove inoltre rilievi anche in ordine alla *“testimonianza del Mar. OMISSIS in merito agli avvenimenti del 23 luglio 2004 – tentativo illegittimo di acquisizione della borsa del OMISSIS ed indebita attività di fotografare la stessa nonché l'Ufficio del OMISSIS compresi cassette e schedari su ordine del OMISSIS all'asserito scopo di conoscere eventuali documenti pregiudizievoli ed in grado di nuocere al OMISSIS stesso nei procedimenti penali”* rilevando che la stessa sarebbe *“suggerita dalla visione da parte del teste di documenti penali ben successivi al fatto sottopostigli in corso di audizione...”*; la decisione di scattare le foto alla borsa del OMISSIS sarebbe verosimilmente invece stata assunta autonomamente dallo stesso OMISSIS.

Le dichiarazioni rese dal OMISSIS, sia nel giudizio civile che nella fase preprocessuale in sede contabile, con le garanzie proprie di entrambi i procedimenti, divergono diametralmente dalla ricostruzione dei fatti fornita dal OMISSIS nell'atto di gravame.

Va evidenziato che il OMISSIS ricopriva il ruolo di *“Comandante del Nucleo Carabinieri, presente all'interno del Polo con compiti di polizia militare”*. Nell'audizione resa avanti al Procuratore della Corte dei conti il OMISSIS dichiarava, senza che risulti dal verbale alcuna esibizione di documenti al soggetto sentito come persona informata e in linea con quanto già dichiarato nel giudizio civile: *“Per quanto concerne l'episodio della borsa del OMISSIS, faccio presente che nel giorno del malore avvertito dal OMISSIS ebbi l'ordine da parte della Direzione dell'Ente di recuperare la borsa senza alcuna ragione plausibile e di portarla presso i locali della direzione...”*.

Tale circostanza, determinante ai fini di provare la gravità dei comportamenti vessatori e la natura chiaramente dolosa della condotta imputabile al OMISSIS, risulta pienamente confermata anche dalla “*relazione OMISSIS al Direttore*” (doc. 52 OMISSIS in primo grado, richiamata a pag. 29 dello stesso atto di gravame).

Ai fini di valutare la natura gravemente vessatoria caratterizzante l'ordine impartito di requisizione della borsa non rileva, evidentemente, la circostanza che, al momento in cui la borsa venne in possesso dell'ufficiale, “*il fine di far ottenere (al OMISSIS) illegittimamente informazioni e documenti a scopo di tutela*” non poteva essere conseguito perché i detti documenti e la stessa borsa era già “*stata acquisita da altri dipendenti avvertiti telefonicamente dal OMISSIS stesso ed era stata restituita*” (pag.29 atto di appello) ma il fatto che l'ordine di acquisizione e di ispezione fosse stato effettivamente impartita dalla Direzione. Nella stessa relazione del OMISSIS se ne dà atto espressamente: “*Convocati da questa Direzione, in data odierna, ci veniva ordinato di andare nell'ufficio del sig. OMISSIS, di prender in consegna la borsa di proprietà dello stesso, che dopo averla sigillata custodirla presso i nostri uffici. Inoltre di presenziare mentre venivano fotografati gli effetti contenuti nei cassetti aperti della scrivania, in quanto il sig. OMISSIS a seguito di un malore era stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale civile di Piacenza...la borsa veniva rinvenuta nell'ufficio al piano superiore del Consegnatario secondario, ed alla mia richiesta mi veniva consegnata dalle mani della signora Presa in consegna la borsa in sua presenza,*

notavo che la stessa era aperta...iniziavamo l'inventario degli effetti contenuti all'interno della borsa in questione...". Nella relazione viene in rilievo anche la circostanza che, a fronte delle rimostranze di alcune dipendenti di fronte ai controlli in corso sugli effetti personali del OMISSIS, il OMISSIS, insieme al Capitano OMISSIS, "si recava nell'ufficio adiacente per informare telefonicamente il Direttore nella persona del Brig. Gen. OMISSIS ing. OMISSIS, portandolo a conoscenza di quanto asserito...il quale acconsentiva di consegnare la borsa... Nel periodo di permanenza nell'ufficio del OMISSIS i carabinieri riferivano che il Capitano dopo aver aperto i cassetti di destra e di sinistra della scrivania, già aperti e non chiusi a chiave, inviata il fotografo a fotografare il contenuto, mentre quello centrale era chiuso a chiave, lasciandolo nello stato in cui si trovava...".

Non possono sorgere dubbi sul ruolo svolto dalla Direzione e dal OMISSIS nel disporre e coordinare l'iniziativa assunta a danno del OMISSIS in sua assenza e in un momento di particolare drammaticità quale il ricovero in ospedale per il malore; circostanze che appaiono al Collegio di per sé idonee e sufficienti a configurare l'intento persecutorio nei confronti del OMISSIS.

Alla luce del quadro probatorio ampio e complesso sopra descritto, il Collegio reputa pienamente condivisibile la pronuncia di primo grado, emergendo con evidenza il complessivo disegno che ha determinato il susseguirsi di condotte mobbizzanti intenzionali nei confronti del OMISSIS.

Non vengono infatti in rilievo le modalità di esercizio dei poteri direttivi

e di controllo, anche di natura gerarchica, propri del comparto dell'amministrazione della difesa, che consentano di derubricare la condotta in termini gravemente colposi, ma, come evidenziato anche dalla Corte d'appello dell'Emilia Romagna *"ciò che emerge dalle deposizioni testimoniali...è un esercizio di detto potere da parte del superiore gerarchico con contenuti e modalità assolutamente esorbitanti rispetto a ciò che era legittimo e funzionale al regolare svolgimento dell'attività lavorativa...I controlli sul sig. OMISSIS affidati a dipendenti attraverso consegna di apposite fotografie, i controlli sulla valigetta personale e nei cassetti durante il malore del predetto, le decisioni improvvisate di spostamento di coloro che osavano intrattenersi con il OMISSIS, i mutamenti frequenti di mansioni e uffici inflitti al predetto....rivelano un uso del potere gerarchico contrario alle finalità imposte dall'art. 2087 c.c. ed anzi finalizzato alla vessazione, alla persecuzione e all'isolamento del destinatario"* (sent. n. OMISSIS, pag. 8).

La natura dolosa della condotta esclude la sussistenza delle condizioni per l'esercizio del potere riduttivo, secondo la pacifica giurisprudenza contabile (*ex multis*, Sez. III app. n.142/2019; Sez. II app. n.306/2022; n.469/2019; n.522/2017).

Il gravame, anche per tali profili, va quindi integralmente respinto.

IV. L'appellante censura infine la sentenza di primo grado, anche in relazione al recepimento delle risultanze del giudizio civile con riguardo all'accertamento del nesso di causalità tra la patologia rilevata e i fattori stressogeni determinati dalla descritta situazione

lavorativa.

Si fa riferimento, in particolare, ad un documento del Centro di medicina legale, datata 1990, che avrebbe evidenziato la preesistenza di “*disturbi ansiosi*” e “*somatizzazioni di ansia*”; dal che dovrebbe trarsi la preesistenza della malattia all’epoca dei fatti.

Anche in relazione a tale aspetto, soccorrono le risultanze processuali del giudizio civile, nell’ambito della quale è stata disposta apposita CTU (e non risulta sul punto analoga richiesta del convenuto in primo grado per la disposizione di ulteriori accertamenti di carattere medico sul materiale a disposizione).

Nella sentenza del Tribunale di Piacenza, n. OMISSIS si evidenzia che “*Il CTU nominato, dr. OMISSIS, all’esito di una relazione condivisibile in quanto precisa ed esauriente, priva di omissioni ed esente da vizi logici (il CTU si è avvalso anche di una consulenza psichiatrica redatta dalla dr.ssa OMISSIS), ha innanzitutto richiamato quanto osservato dalla dr.ssa OMISSIS: “Ritiene che nell’attualità OMISSIS presenti un disturbo psichico che può essere definito come disturbo dell’adattamento cronico in cui è evidenziabile sia una componente depressiva sia una ansiosa che si è espressa con somatizzazioni rilevanti soprattutto a livello del sistema gastro-enterico e della sfera sessuale. Tale patologia psichiatrica è compatibile come reazione insorta a seguito dei pesanti conflitti lavorativi illustrati...”. Il danno biologico di natura psichica è stato quantificato nella misura del 10%.* La Corte d’Appello dell’Emilia Romagna ha condiviso la valutazione medica condotta evidenziando altresì che dalla CTU “*emerge*

adeguatamente la coincidenza temporale tra l'inizio dei conflitti col gen.

OMISSIS e l'insorgenza dei disturbi di natura psichica...".

In assenza di fondati elementi che possano contraddire sul piano medico le risultanze delle CTU disposte nei predetti giudizi non può darsi rilievo alla circostanza addotta dall'appellante che si limita a richiamare un episodio, risalente al 7 giugno 1990, per stati ansiosi guaribili in 30 giorni, in alcun modo sovrapponibili alla patologia di seguito sviluppata dal OMISSIS. Il verbale della CMO di Piacenza conclude escludendo espressamente la sussistenza di psicopatologie invalidanti in atto nè risulta documentata alcuna inidoneità ovvero assenze dovute a patologie psichiatriche del OMISSIS precedenti agli eventi per cui è causa.

Anche in relazione a tale profilo di doglianza l'appello va respinto.

La spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto dal sig. OMISSIS, con integrale conferma della sentenza di primo grado.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura di euro 256,00 (DUECENTOCINQUANTASEI/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023.

		SENT. 95/2024	
	L'Estensore	Il Presidente	
	(Ilaria Annamaria Chesta)	(Daniela Acanfora)	
	F.TA DIGITALMENTE	F.TA DIGITALMENTE	
	Depositata in Segreteria il 18 APRILE 2024		
	P. Il Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	F.TA DIGITALMENTE		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Margherita Sbardella		
	D E C R E T O		
	Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del		
	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della		
	Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private e dei		
	terzi l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.		
	Il Presidente Agg.		
	(Daniela Acanfora)		
	F.TO DIGITALMENTE		
	Depositato in Segreteria il 18 APRILE 2024		
	per il Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	F.TO DIGITALMENTE		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Margherita Sbardella		
	53		

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private e
dei terzi citati nella pronuncia.

Roma, 18 APRILE 2024

per il Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Margherita Sbardella